



Regolamento del Teatro Municipale "Girolamo Magnani"

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 21 MARZO 2016)

TITOLO I - FINALITÀ - STRUTTURE E MEZZI

CAPO I – FINALITÀ' E GENERALITÀ'

Art. 1 Specificità del Teatro

1. Il Teatro Comunale "Girolamo Magnani", di seguito per brevità chiamato Teatro Magnani od anche Teatro, è un raffinato esempio di sala teatrale di elevato valore artistico, monumento di interesse nazionale, e servizio culturale di primaria importanza per la città.
2. La sua costruzione venne iniziata su progetto dell'architetto Nicola Bettoli nel 1813 sul luogo dove sorgeva la chiesa di S.Francesco. I lavori, interrotti più volte, ripresero nel 1845 per essere definitivamente terminati nel 1861, anno in cui avvenne l'inaugurazione con la rappresentazione dell'opera verdiana "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi.
3. L'apparato decorativo del Teatro, ricco di affreschi e di stucchi baroccheggianti sui toni del bianco e dell'oro, venne ideato dal pittore e scenografo Girolamo Magnani, al quale poi il teatro stesso è stato dedicato.

Art. 2 Destinazione d'uso

1. Il Teatro Magnani è destinato allo svolgimento di manifestazioni e spettacoli teatrali, musicali e di danza.
2. Il Comune di Fidenza, ai fini della diffusione e dello sviluppo dell'attività culturale ed artistica nell'ambito dello spettacolo, gestisce il servizio teatrale tendente a:
 - realizzare programmi di spettacoli, concepiti con criteri di organicità, di ricerca della migliore qualità, di rispetto del pluralismo culturale, di copertura dei diversi settori di interesse del pubblico (quali, ad esempio, i settori della lirica, della prosa, della musica sinfonica, del jazz, del balletto);
 - promuovere e favorire le iniziative rivolte alla produzione, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito dello spettacolo;
 - organizzare attività idonee a diffondere la conoscenza e lo studio delle discipline dello spettacolo.
3. Straordinariamente il Teatro Magnani può essere utilizzato per manifestazioni di elevato interesse sociale e politico-istituzionale, purché di alto prestigio per la città.

Art. 3 Forme di gestione

1. L'Amministrazione Comunale può gestire il Teatro Magnani in economia, oppure con affidamento in concessione a terzi, oppure a mezzo di istituzione o con altre forme consentite dalla Legge.



COMUNE DI FIDENZA

Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)

Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239

www.comune.fidenza.pr.it

CAPO II - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E MEZZI

Art. 4 Strutture e mezzi

1. Per lo svolgimento del servizio di cui al precedente art. 2, il Comune di Fidenza si avvale della disponibilità del Teatro Municipale “Girolamo Magnani” con i suoi annessi, sede del servizio stesso.
2. Il complesso patrimoniale, costituito da beni immobili e da beni mobili, comprese le attrezzature di scena ed i materiali vari, adibiti o da adibire al servizio suddetto, si configura unitariamente come complesso di pertinenza del Teatro, di proprietà del Comune.
3. I locali facenti parte della struttura teatrale sono così individuati:
 - sala, palcoscenico, sottopalco e magazzini teatrali;
 - camerini e relativi servizi;
 - biglietteria, guardaroba e servizi igienici per il pubblico;
 - foyer;
 - bar annesso al foyer;
 - ridotto del Teatro;

Art. 5 Capienza del Teatro

1. La platea ha pianta a ferro di cavallo e ospita 138 poltrone. Su di essa si affacciano tre ordini di palchi (con uno sfarzoso boccascena, il tutto arricchito da oro e stucchi bianchi) per un totale di 230 posti. La galleria completa la capienza, al quarto piano, con 66 posti, per un totale complessivo di 434 posti disponibili.
2. Non è consentito superare la capienza massima stabilita dal certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a seguito del sopralluogo del 18.09.1995.

Art. 6 Servizio sussidiario del bar

1. Nel Teatro è previsto il servizio sussidiario del bar, per il quale sono riservati appositi locali.
2. Il servizio è concesso, per un periodo non superiore a cinque anni, in concessione a ditta fornita di regolare licenza di esercizio e che sia ritenuta idonea allo svolgimento del servizio.
3. La concessione dovrà formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra il Comune di Fidenza ed il concessionario e potrà essere revocata qualora il servizio risulti insoddisfacente, con atto del Responsabile del Servizio.



TITOLO II – CONCESSIONI D'USO TEMPORANEE

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 7 Concessione temporanea

1. Compatibilmente con il carattere storico e monumentale dell'edificio, con le finalità di politica culturale definite dalla Giunta Municipale su proposta dell'Assessore alla Cultura, con i programmi delle manifestazioni direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale e degli spettacoli istituzionali e, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario della stagione, il Teatro Magnani può essere concesso in uso temporaneo a terzi per:
 - attività di spettacolo e iniziative di elevato valore culturale ed artistico, concepite con criteri di rispetto del pluralismo culturale e di copertura dei diversi settori di interesse pubblico (quali la prosa, il balletto, la musica sinfonica, operistica, cameristica, jazzistica e simili).
 - attività idonee a diffondere la conoscenza e o studio delle discipline dello spettacolo;
 - attività di elevato valore sociale ed iniziative politico-istituzionale (convegni, conferenze, meeting, riunioni).
2. Di norma la concessione è rilasciata a titolo oneroso.
3. Per concessione temporanea del Teatro Magnani si intende la concessione del complesso patrimoniale, costituito da beni mobili e immobili, ivi comprese le attrezzature di scena ed i materiali vari da adibire all'allestimento dello spettacolo. I locali che il Comune concede in uso sono:
 - sala, palcoscenico e sottopalco;
 - camerini e relativi servizi;
 - biglietteria, guardaroba e servizi igienici per il pubblico;

Art. 8 Destinatari della concessione

1. Il Teatro Magnani può essere concesso a:
 - a) Enti Pubblici;
 - b) Scuole e Università, Associazioni, Compagnie e Gruppi Teatrali, Comitati, Fondazioni, Enti privati con o senza personalità giuridica;
 - c) persone fisiche.

Art. 9 Procedura di concessione del Teatro a terzi

1. Per ottenere la concessione del Teatro Magnani, il richiedente deve presentare domanda scritta all'Assessorato alla Cultura, con anticipo di non più di tre mesi e non meno di quaranta giorni rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.



2. Nella concessione in uso del Teatro, di norma, sarà data priorità alle richieste pervenute prima agli uffici amministrativi del Servizio Cultura, in ordine cronologico.
3. Avranno precedenza esclusivamente:
 - i progetti artistici organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale;
 - le manifestazioni proposte da terzi ma organizzate in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale, con programmazione di ampio respiro temporale e che rientrino nelle finalità della politica e degli indirizzi dell'Assessorato alla Cultura.
4. La domanda di concessione dovrà essere presentata agli uffici amministrativi del Servizio Cultura tramite la compilazione del modulo allegato al presente Regolamento, con la specificazione dei seguenti elementi:
 - a) la chiara identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici e fiscali e, in caso di Associazione o Ente, le generalità del legale rappresentante;
 - b) giorno, ora, durata e tipologia dell'iniziativa;
 - c) elenco dettagliato delle necessità tecniche.
 - d) gratuità o meno dell'ingresso allo spettacolo / manifestazione per cui si chiede la concessione del Teatro;
5. L'apposito modulo può essere ritirato direttamente presso gli uffici amministrativi del Servizio Cultura, oppure può essere scaricato dal sito web del Comune di Fidenza.
6. La richiesta viene istruita dal Servizio Cultura, che verifica la compatibilità di cui all'art. 7 e che, se necessario, concorda con il richiedente variazioni alla data, alle modalità esecutive e formula all'Assessore alla Cultura la proposta di accoglimento o di rigetto.
7. L'Amministrazione Comunale, su proposta dell'Assessore alla Cultura, a suo insindacabile giudizio può respingere la domanda.
8. Il Responsabile del Servizio rilascia l'atto di concessione, in caso di concessione del Teatro a pagamento, ovvero predisporre l'atto deliberativo da sottoporre alla Giunta Comunale, in caso di concessione gratuita o a tariffa ridotta del Teatro, su proposta dell'Assessore alla Cultura.

Art. 10 Condizioni irrinunciabili per il rilascio della concessione

1. La concessione gratuita o a tariffa ridotta del Teatro Magnani è disposta solo nel caso in cui l'Amministrazione, su proposta dell'Assessore alla Cultura non abbia individuato spazi alternativi adeguati alla proposta presentata, e ritenga quindi spazio ideale dell'evento il palcoscenico del Teatro municipale.
2. La concessione in uso temporaneo del Teatro Magnani è disposta solo nel caso in cui possano venire assicurati i servizi di sala e di palcoscenico, ed in conformità alle norme e disposizioni di sicurezza.
3. In nessun caso il Teatro Magnani può essere concesso quando, per la natura e le caratteristiche della manifestazione, vi sia il fondato timore che la sala o gli arredi o le attrezzature o gli impianti possano subire danni.
4. La concessione in uso del Teatro Magnani può essere revocata nei casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione stessa.


COMUNE DI FIDENZA

Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)

Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239

www.comune.fidenza.pr.it
Art. 11 Criteri di concessione

1. La concessione del Teatro Magnani è rilasciata, su provvedimento dell'Amministrazione, secondo i parametri definiti in tabella:

	Tipologia di iniziativa	Fino a 150 spettatori	Da 151 a 300 spettatori	Oltre 300 spettatori
A	Eventi che rispondono ad obiettivi propri dell'Amministrazione	Concessione gratuita		
B	Iniziative didattiche (prima iniziativa nell'anno solare)			
C	Eventi che rientrano nei calendari delle iniziative comunali	Concessione con pagamento di una cifra forfettaria individuata dalla Giunta comunale		
D	Eventi che non rientrano nella programmazione comunale ma con devoluzione dell'incasso in beneficenza	50% della tariffa	30% della tariffa	15% della tariffa
E	Iniziative didattiche (dalla seconda iniziativa in poi nell'anno solare)			
F	Eventi che non rientrano nella programmazione comunale ma per cui l'Amministrazione intende collaborare, tramite agevolazione economica	100% della tariffa	70% della tariffa	30% della tariffa
G	Attività non rientranti nella casistica precedente	100% della tariffa		

CAPO II - CONCESSIONE A TARIFFA INTERA
Art. 12 Durata della concessione

1. La concessione del Teatro Magnani per una giornata di spettacolo comporta la disponibilità dello stesso per una durata non superiore a dieci ore complessive (così calcolate: 6 ore di prove, 2 ore ca. di spettacolo, e 2 ore per il disallestimento).
2. Su richiesta, da inserire nella domanda di concessione, e solo in casi eccezionali debitamente motivati, il Teatro può essere concesso per allestimenti e prove; concordando le modalità e la durata con il Responsabile del servizio Cultura.

Art. 13 Tariffe e modalità di pagamento

1. Per ciascuna giornata di spettacolo, il concessionario provvede al pagamento anticipato, per intero, del canone di concessione, secondo gli importi annualmente determinati dall'Amministrazione Comunale.
2. Per ciascuna giornata di prove o di allestimento, nei limiti temporali di cui al precedente art. 12 comma 1 e 2, il concessionario paga, anticipatamente e contestualmente al canone di concessione, una tariffa determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale.
3. I pagamenti ed i versamenti si effettuano presso la cassa della Tesoreria Comunale che rilascia idonea documentazione.

Art. 14 Personale tecnico e di assistenza al pubblico



COMUNE DI FIDENZA

Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)

Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239

www.comune.fidenza.pr.it

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del concessionario per il giorno della manifestazione:
 - una unità tecnica di palcoscenico;
 - un addetto alla sorveglianza;
 - una all'assistenza al pubblico.
2. Nelle giornate di allestimento o di prove è assicurata, da parte dell'Amministrazione Comunale, la presenza di almeno una unità tecnica.
3. Sarà cura del personale tecnico:
 - fornire al concessionario l'apposito verbale di consegna dell'immobile, che verrà controfirmato da entrambe le parti e servirà da riscontro nei casi previsti all'art. 17 del presente Regolamento.
 - informare il concessionario sui sistemi per la gestione delle emergenze (sintesi di valutazione dei rischi e piano di emergenza), sul personale permanente da contattare in caso di emergenza e sull'ubicazione dei dispositivi antincendio.

Art. 15 Oneri e obblighi del concessionario

1. Restano a carico del concessionario:
 - l'onere relativo al pagamento della squadra di vigilanza antincendio (prevista dalla legge) fornita, su apposita richiesta, dai VVFF;
 - l'obbligo a tenere libere da qualsiasi ostacolo le vie di esodo e le uscite di sicurezza ed a lasciare ben visibili e non coperti da materiali di scena o altro gli estintori;
 - la presentazione agli uffici amministrativi del Servizio Cultura, prima dell'uso del Teatro, delle eventuali autorizzazioni, quando previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di pubblico spettacolo (pratiche SIAE ed exEnpals), copia della copertura di responsabilità civile verso terzi e autocertificazione che il materiale scenico è comprensibile nella classe 1 (norme UNI) di resistenza al fuoco;
2. E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'uso del Teatro.

Art. 16 Promozione dell'iniziativa

1. L'apposizione di elementi atti a personalizzare il Teatro e a promuovere l'iniziativa (scritte, cartelli, addobbi, oggetti promozionali o pubblicitari) è sempre a carico del concessionario, ma deve essere eseguita d'intesa con l'Amministrazione Comunale, previa autorizzazione del Responsabile di Servizio.
2. Detti elementi dovranno essere rimossi immediatamente dopo l'avvenuto svolgimento della manifestazione.

Art. 17 Rimborso dei danni

1. Il concessionario è obbligato al rimborso completo all'Amministrazione Comunale dei danni arrecati alla struttura edificiale, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature del Teatro, e in generale a quanto anche



COMUNE DI FIDENZA

Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)

Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239

www.comune.fidenza.pr.it

occasionalmente si trova nel Teatro medesimo, durante l'esercizio dell'attività o in conseguenza di essa, sulla base di perizia redatta dal personale tecnico teatrale.

2. A tale scopo, al momento della consegna dell'immobile, viene controfirmato dalle parti apposito verbale, come previsto dall'art. 14 del presente Regolamento, e lo stato del Teatro viene verificato in contraddittorio fra le parti .

CAPO III - CONCESSIONE GRATUITA O A TARIFFA FORFETTARIA/RIDOTTA

Art. 18 Destinatari della concessione gratuita e a tariffa forfettaria o ridotta

1. L'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento, ha facoltà di concedere l'uso del Teatro Magnani GRATUITAMENTE:

- ad Associazioni teatrali, musicali, culturali, sportive, del volontariato, del tempo libero, Istituzioni, Enti pubblici e comunque a soggetti che perseguono obiettivi volti allo sviluppo culturale, civile e sociale della Comunità fidentina, per attività teatrali e musicali, per spettacoli di danza, per manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza artistica, culturale e sociale, purché senza fini di lucro, che, per le loro caratteristiche, rispondano ad obiettivi propri dell'Amministrazione, come indicato nel caso a) all'art. 11 del presente Regolamento;
- alle scuole cittadine di ogni ordine e grado per ogni prima iniziativa didattica presentata nel corso dell'anno solare, così come indicato nel caso b) all'art. 11 del presente Regolamento;

2. L'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento, ha facoltà di concedere l'uso del Teatro Magnani a TARIFFA FORFETTARIA:

ad Associazioni teatrali, musicali, culturali, sportive, del volontariato, del tempo libero, Istituzioni, Enti pubblici e comunque a soggetti che perseguono obiettivi volti allo sviluppo culturale, civile e sociale della Comunità fidentina, per attività teatrali e musicali, per spettacoli di danza, per manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza artistica, culturale e sociale, purché senza fini di lucro, che vengono realizzati nell'ambito dei calendari di manifestazioni dell'Amministrazione, così come indicato nel caso c) all'art. 11 del presente Regolamento;

La tariffa forfettaria viene applicata per un solo utilizzo all'anno. Dal secondo utilizzo in poi viene applicata di norma la tariffa intera ovvero, in casi di particolare rilevanza valutati di volta in volta dall'Amministrazione comunale, la tariffa ridotta con obbligo di pagamento della squadra di vigilanza antincendio.

3. L'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento, ha facoltà di concedere l'uso del Teatro Magnani a TARIFFA RIDOTTA:

- ad Associazioni teatrali, musicali, culturali, sportive, del volontariato, del tempo libero, per attività teatrali e musicali, per spettacoli di danza, per manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza artistica, culturale e sociale, che non rientrano nella programmazione annuale delle attività dell'Assessorato alla Cultura, ma il cui incasso viene devoluto in



COMUNE DI FIDENZA

Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)

Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239

www.comune.fidenza.pr.it

- beneficenza, così come indicato nel caso d) all'art. 11 del presente Regolamento;
- alle scuole cittadine di ogni ordine e grado a partire dalla seconda iniziativa didattica presentata nel corso dell'anno solare, così come indicato nel caso e) all'art. 11 del presente Regolamento;
 - a soggetti che propongono eventi e spettacoli teatrali, musicali, di danza, il cui incasso non va in beneficenza, ma con cui l'Amministrazione Comunale intende collaborare per la notevole rilevanza artistica dell'evento proposto, così come indicato nel caso f) all'art. 11 del presente Regolamento;
4. La concessione gratuita o a tariffa forfettaria o ridotta del Teatro deve essere formalizzata con un atto deliberativo che sancisca un rapporto di collaborazione o di convenzione con l'Amministrazione Comunale, predisposto dal Responsabile di Servizio, su proposta dell'Assessore alla Cultura.
 5. Nei confronti del soggetto titolare di concessione gratuita valgono comunque, in quanto applicabili, le disposizioni e condizioni di cui agli Artt. 12, 14, 15 (salvo il comma relativo all'onere del pagamento della squadra di vigilanza antincendio) e 17 del presente Regolamento.
 6. Nei confronti del soggetto titolare di concessione a tariffa forfettaria o ridotta valgono comunque, in quanto applicabili, le disposizioni e condizioni di cui agli Artt. 12, 14, 15 (salvo, unicamente per il primo utilizzo nell'anno, il comma relativo all'onere del pagamento della squadra di vigilanza antincendio) e 17 del presente Regolamento.

Art. 19 Modalità di pagamento della tariffa ridotta

1. I soggetti, di cui ai casi d) e) f) della tabella all'art. 11 del presente Regolamento, beneficiari della riduzione della tariffa, il giorno successivo lo spettacolo, forniranno all'ufficio amministrativo del Servizio Cultura la documentazione relativa al n. di spettatori, a fronte della quale verrà emessa dall'ufficio medesimo apposita fattura da pagarsi secondo le modalità previste dall'art. 13 comma 3 del presente Regolamento.

Art. 20 Promozione dell'iniziativa nei casi di concessione gratuita o a tariffa forfettaria/ridotta

1. Ogni materiale pubblicitario e di promozione dell'iniziativa dovrà riportare chiaramente la dicitura "*in collaborazione con il Comune di Fidenza – Assessorato alla Cultura*", nonché il logo del Comune di Fidenza, che verrà appositamente fornito al beneficiario dagli uffici amministrativi del Servizio Cultura.

Art. 21 Iniziative didattiche

1. Le scuole del Comune di Fidenza, di ogni ordine e grado, possono usufruire di una concessione gratuita del Teatro (esonero dal pagamento del canone di concessione e delle tariffe per prove o allestimenti aggiuntivi), ogni anno solare, per una iniziativa di carattere didattico e di alto valore culturale e scientifico, formalmente



deliberate su proposta dell'Assessore alla Cultura e/o Pubblica Istruzione, così come esplicitato nella tabella di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

2. Le eventuali ulteriori concessioni sono disciplinate dagli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.
3. Nei confronti delle scuole valgono comunque, in quanto applicabili, le disposizioni e condizioni di cui agli Artt. 12, 14, 15 (salvo, unicamente per il primo utilizzo nell'anno, il comma relativo all'onere del pagamento della squadra di vigilanza antincendio) 17 e 20 del presente Regolamento.

CAPO IV - FOYER DEL TEATRO MAGNANI

Art. 22 Destinazione e modalità d'uso del Foyer del Teatro

1. Il foyer del Teatro Magnani è il locale di ingresso del Teatro, riservato alla sosta ed alla conversazione degli utenti degli spettacoli teatrali.
2. Di norma il foyer non viene concesso.
3. In via eccezionale può essere destinato a manifestazioni artistiche e culturali, ovvero a mostre ed esposizioni temporanee, limitatamente ai seguenti casi:
 - a. quando l'evento sia connesso alla manifestazione teatrale;
 - b. quando l'Assessore alla Cultura lo ritenga unico spazio idoneo e ideale per la manifestazione in oggetto, e non siano disponibili altre sedi deputate.
4. Gli allestimenti devono rispondere a criteri di decoro, non debbono ostruire gli ingressi al Teatro o le uscite di sicurezza, non debbono creare intralcio al deflusso degli spettatori, non devono comportare interventi ai muri, pareti, pavimento, impianti tecnologici, apparati decorativi, tappezzerie.

Art. 23 Modalità di richiesta e di concessione del Foyer del Teatro

1. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, ha facoltà di concedere l'uso del Foyer del Teatro Magnani GRATUITAMENTE per le attività disciplinate all'Art. 22, comma 3 del presente Regolamento.
2. La concessione gratuita del Foyer deve essere formalizzata con un atto deliberativo che sancisca un rapporto di collaborazione o di convenzione con l'Amministrazione Comunale, predisposto dal Responsabile di Servizio, su proposta dell'Assessore alla Cultura.
7. Ogni materiale pubblicitario e di promozione dell'iniziativa dovrà riportare chiaramente la dicitura "*in collaborazione con il Comune di Fidenza – Assessorato alla Cultura*", nonché il logo del Comune di Fidenza, che verrà appositamente fornito al beneficiario dagli uffici amministrativi del Servizio Cultura.
8. Nei confronti del soggetto titolare di concessione gratuita valgono comunque, in quanto applicabili, le disposizioni e condizioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

CAPO V - RIDOTTO DEL TEATRO MAGNANI



Art. 24 Destinazione e modalità d'uso del Ridotto del Teatro

1. Il Ridotto del Teatro Magnani è il locale posto al piano superiore del Teatro, ed è adibito a convegni e conferenze, concerti o performance teatrali.
2. Può essere destinato a mostre ed esposizioni temporanee, limitatamente ai seguenti casi:
 - c. quando l'evento sia connesso alla manifestazione teatrale;
 - d. quando l'Amministrazione Comunale, su proposta dell'Assessore alla Cultura, lo ritenga unico spazio idoneo e ideale per la manifestazione in oggetto, e non siano disponibili altre sedi deputate.
3. Gli allestimenti devono rispondere a criteri di decoro, non debbono ostruire gli ingressi al Teatro o le uscite di sicurezza, non debbono creare intralcio al deflusso degli spettatori, non devono comportare interventi ai muri, pareti, pavimento, impianti tecnologici, apparati decorativi, tappezzerie.

Art. 25 Modalità di richiesta e di concessione del Ridotto del Teatro

1. Nei casi di concessione a pagamento del Ridotto del Teatro, il concessionario provvede al pagamento anticipato, per intero, del canone di concessione, secondo gli importi annualmente determinati dall'Amministrazione Comunale. I pagamenti ed i versamenti si effettuano presso la cassa della Tesoreria Comunale che rilascia idonea documentazione.
2. La concessione gratuita del Ridotto, per le attività disciplinate all'Art. 24, comma 1 e 2 del presente Regolamento, deve essere formalizzata con un atto deliberativo che sancisca un rapporto di collaborazione o di convenzione con l'Amministrazione Comunale, predisposto dal Responsabile di Servizio, su proposta dell'Assessore alla Cultura. Ogni materiale pubblicitario e di promozione dell'iniziativa dovrà riportare chiaramente la dicitura *"in collaborazione con il Comune di Fidenza – Assessorato alla Cultura"*, nonché il logo del Comune di Fidenza, che verrà appositamente fornito al beneficiario dagli uffici amministrativi del Servizio Cultura.
3. Nei confronti del soggetto titolare di concessione gratuita o a pagamento valgono comunque, in quanto applicabili, le disposizioni e condizioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

TITOLO III – REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGRESSI RISERVATI

Art. 26 Palchi riservati alle autorità

1. Sono a disposizione dell'Amministrazione Comunale i palchi n. 8 e n. 9 del 2° ordine, per un totale complessivo di 10 posti.
2. Per poterne usufruire gli amministratori prenotano i loro posti presso l'ufficio amministrativo del Servizio Cultura entro i 10 giorni precedenti ogni singolo spettacolo.



COMUNE DI FIDENZA

Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)

Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239

www.comune.fidenza.pr.it

Art. 27 Posti riservati con ingresso gratuito

1. Hanno titolo di ingresso gratuito agli spettacoli in Teatro, a norma di legge, in relazione a funzioni di vigilanza e controllo proprie del servizio e/o se muniti di speciale tessera di riconoscimento:
 - 2 posti al Maresciallo della Guardia di Finanza e 2 posti al Comando Compagnia Carabinieri (palco n. 14 1^o ordine);
 - 2 posti ai Funzionari ed Agenti Siae e 2 posti ai Funzionari dell'Ufficio delle Entrate (palco n. 15 1^o ordine);
 - 2 posti ai Membri della Commissione di Vigilanza della Prefettura di Parma (palco n. 16 1^o ordine);
2. Sono altresì riservati ad ingresso gratuito i seguenti posti :
 - 2 posti (n. 54 e 43 platea) per necessità contingenti legate ai singoli eventi;
 - 3 posti (palco n. 18 1^o ordine) alle Compagnie Ospiti;
 - 3 posti (palco n. 2 2^o ordine) ai giornalisti, in ragione di un ingresso a spettacolo per ogni testata accreditata presso il Teatro;
 - 10 posti (palchi n. 10 e 11 1^o ordine) a regista e tecnici delle Compagnie Ospiti;
3. Hanno inoltre titolo di ingresso gratuito in Teatro gli eventuali sponsor degli spettacoli, in ragione dei singoli accordi presi per le sponsorizzazioni;
4. Il diritto all'ingresso gratuito è strettamente personale e il beneficiario è tenuto, ad ogni richiesta del personale addetto, ad esibire apposita tessera di riconoscimento o ad esplicitare le ragioni della gratuità dell'ingresso.

TITOLO IV - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Art. 28 Vigilanza

1. Durante lo svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni è presente personale incaricato dall'Amministrazione Comunale con compiti di vigilanza sull'uso del Teatro e dei relativi servizi, attrezzature, impianti ed arredi.

Art. 29 Amplificazione sonora

1. E' consentito l'uso moderato di impianti di amplificazione sonora.
2. A tutela della integrità degli apparati decorativi, l'emissione dei suoni non deve superare i 60 decibel.

Art. 30 Divieti e Sanzioni

1. Nella sala, compresi gli ordini dei palchi ed il loggione, sono vietati gli allestimenti di tavole imbandite e le consumazioni di cibi e bevande, ad eccezione delle eventuali iniziative rientranti nelle politiche e delle attività dell'Amministrazione Comunale.



2. L'organizzazione di aperitivi e/o rinfreschi è consentita solo nel foyer annesso al locale bar del Teatro, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.
3. Nel palcoscenico e nei relativi servizi, nella sala, negli ordini dei palchi e nel loggione, nei corridoi, nelle scale e nei servizi igienici è vietato fumare e accendere fuochi a fiamma libera.
4. E' vietato l'uso di tecniche, attrezzature e meccaniche teatrali che possono recare danno agli arredi, alle tappezzerie, alla strumentazione ed in generale alle strutture del Teatro.
5. Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza del pubblico in Teatro ed è vietato l'uso della platea, degli ordini dei palchi e del loggione, se non per esigenze strettamente tecniche.
6. Durante gli spettacoli è proibito far uso di macchine fotografiche, apparecchi di registrazione audio – video.
7. E' obbligatorio spegnere i telefoni cellulari prima dell'inizio di ogni spettacolo.
8. Durante lo spettacolo è vietato disturbare muovendosi impropriamente all'interno dei corridoi del Teatro.
3. Coloro i quali siano ritenuti responsabili di comportamenti scorretti e irrispettosi del luogo, o di atti vandalici all'interno del Teatro, compiuti con chiara evidenza nel corso di uno spettacolo, e abbiano arrecato danni alla struttura, o agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature del Teatro, e/o in generale a quanto anche occasionalmente si trova nel Teatro medesimo, sono obbligati al rimborso completo all'Amministrazione Comunale dei danni arrecati.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di escludere dall'ingresso in Teatro coloro che contravvengono alle regole del presente articolo.

Art. 31 Norme finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 19 del 14 febbraio 1970.